

**Intelligenza artificiale ed onere probatorio,
in materia di procedura di mobilità straordinaria**

L'illegittimità della procedura deriva non dalla scelta di ricorrere all'algoritmo per le operazioni di trasferimento, ma dal fatto che l'Amministrazione non si è preoccupata di prevedere e di dimostrare che sul piano tecnico il ricorso alla procedura informatizzata garantisce la legalità della procedura stessa, nel senso di assicurare che i trasferimenti avvenissero poi sulla base di criteri legittimi e comprensibili. In altri termini, non può presumersi che dalla circostanza di aver "affidato" la combinazione dei dati della procedura di mobilità a un sistema di intelligenza artificiale derivi, per ciò solo, la legittimità della procedura, occorrendo dimostrare che tale sistema abbia effettivamente funzionato in base a parametri che siano in definitiva rispettosi dei principi generali dell'azione amministrativa.

Nello stesso senso: [Tribunale Trani, sezione lavoro, sentenza del 30.01.2023, n. 2210](#)

Tribunale Bari, sezione lavoro, sentenza del 30.05.2023, n. 1565 (Giudice M. Procoli)

...omissis...

Con ricorso depositato il 23.7.2021,, docente a tempo indeterminato di scuola secondaria di secondo grado ed attualmente in servizio presso l'Istituto C. Colamonico – N....., classe di concorso A046 "Discipline giuridiche ed economiche", esponeva di essere stato immesso in ruolo con decorrenza dall'1.9.2015 nella c.d. fase C del piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 1, comma 98, lettera c),

della legge n. 107/2015 e di avere presentato domanda di mobilità territoriale per l'anno scolastico 2016/2017, indicando come preferenze gli ambiti territoriali 0006, 0005, 0003, 0004, 0002, 0001, 0007, 0008, 0012, 0013, 0009, 0010 della Regione Calabria; di essere stato assegnato, invece, all'esito della mobilità, nell'ambito Pu. 0009 presso le scuole Ipsi.....

di Acquaviva delle Fonti, dove è attualmente titolare.

Tanto premesso,..... agisce nel presente giudizio deducendo di essere stato ingiustificatamente superato nelle assegnazioni agli ambiti indicati nelle preferenze da docenti appartenenti alla successiva fasesicché ha chiesto che, previa declaratoria dell'illegittimità della procedura di mobilità obbligatoria per l'anno scolastico 2016-2017, fosse riconosciuto il proprio diritto al trasferimento, con decorrenza dall'anno scolastico 2016-2017 su scuola secondaria di secondo grado nell'ambito Ca. 0006 o, comunque, in taluno degli ambiti della Ca., nel rispetto dell'ordine di preferenze indicato nella domanda di trasferimento.

La Amministrazione ha chiesto il rigetto della domanda e, comunque, preliminarmente, che fosse integrato il contraddittorio nei confronti dei soggetti potenzialmente lesi da un  eventuale accoglimento della domanda ex lege 104/1992.

Il ricorrente ha integrato il contraddittorio, come da ordinanze in data 8.7.2022 e 17.8.2022.

All'udienza del 26.5.2023, la discussione ha preceduto la pubblicazione del dispositivo.

DIRITTO

A parere di questo Giudicante, sono fondati i rilievi mossi alle modalità di espletamento della procedura di mobilità per l'anno 2016-2017.

In tal senso si condividono pienamente le ragioni esposte da Tribunale Trani, 18.11.2021, n. 1796, a cui di seguito ci si riporta, ritenendo che nel far ricorso all'uso di un algoritmo la Amministrazione ha inopinatamente abdicato all'esercizio delle


proprie prerogative discrezionali, **laddove non è stata in grado di adeguare alla propria azione amministrativa il risultato “matematico” mediante la adozione di quei correttivi in grado di tener conto della peculiarità dei singoli casi.**

“La domanda è fondata e va accolta.

In primo luogo, va osservato che la ricorrente ha fornito la prova documentale di tutte le circostanze dedotte in ricorso in ordine alla sua partecipazione all'operazione di mobilità per l'a.s. 2016-2017 e seguenti, alla sede presso la quale è stata trasferita all'esito di tale partecipazione e al punteggio attribuitole (circostanza peraltro non contestate dal).

Ciò posto, essa lamenta il fatto che le operazioni di mobilità siano state errate dal Ministero e che l'intera procedura di mobilità sia illegittima, avendo pregiudicato in maniera irragionevole la posizione dei docenti appartenenti alla fase C delle operazioni di mobilità e per aver utilizzato un algoritmo determinando, in questo modo, un trasferimento immotivato e illogico.

Occorre allora esaminare la normativa relativa alle censurate operazioni di mobilità nazionale.

L'art. 1, comma 108, della legge n.107/2015 ha previsto per l'anno scolastico 2016/2017 un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, inclusi quelli assegnati per l'anno scolastico 2015/2016 al personale assunto ai sensi del precedente comma 96 da graduatorie ad esaurimento (fra cui vi è l'odierna ricorrente). La procedura di mobilità in esame è stata articolata in due fasi successive: la prima fase è stata prevista, a domanda, per i  docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, che hanno avuto così possibilità di concorrere anche sui posti dell'organico dell'autonomia assegnati ai docenti assunti in base al piano straordinario di assunzioni previsto per l'anno scolastico 2015/2016 dal comma 95 dell'art.1 della legge n.107/2015, con precedenza rispetto a questi ultimi; la seconda fase è stata prevista come mobilità obbligatoria per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016, ai fini dell'assegnazione della sede definitiva e dell'attribuzione dell'incarico triennale su un ambito territoriale a livello nazionale.

Con il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo dell'8.4.2016, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017, le parti sociali hanno specificato l'ordine con il quale le operazioni di mobilità sarebbero state eseguite.

Co.ì regolamenta infatti il citato art. 6:

“1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi:

.....

1. Gli assunti entro il '14/15-compresi i titolari sulla DO., i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio-potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GA.. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B.

Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.

2. Gli assunti nell' a.s, '15/16 da fase.....ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia.

Gli assunti il '15/16 da fase.....e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche

1. Gli assunti entro il '14/15  potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B... del piano assunzionale 15/16 provenienti da G...imasti a seguito delle operazioni di cui alla ... Se posizionati in graduatoria in

maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito;


diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;

2. gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fa. D..

...

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti darteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti daA., dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

.....

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Ze. ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A  seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1 3. Per le

sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per i posti speciali di infanzia e primaria in caso di possesso dei previsti requisiti e per le sedi di organico dei centri provinciali per l'educazione degli adulti nonché dei corsi serali negli istituti secondari di secondo grado è possibile esprimere la disponibilità per tali tipologie di posti per ciascun ambito territoriale, tenendo conto di quanto previsto dal comma 4 dell'art 26 e dall'art. 29 e 30”.

L'allegato 1 al CCNI dell'8.4.2016, che stabilisce l'ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo, in relazione all'effettuazione della fase C (Ambiti Nazionali), così dispone:

“Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 15/16 da Graduatorie ad Esaurimento, detto personale partecipa alle operazioni per tutti gli ambiti nazionali, l'ordine delle operazioni dei movimenti, sarà il seguente:

a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell'ordine di cui al punto III)-1)- 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto;

b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile; b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;

c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto;

d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto;

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola


e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza.

Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le

richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista


Qualora non vengano indicate tutte le province, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina”.

Alla luce della disciplina richiamata e appena riportata, come integrata dalla contrattazione collettiva, deve osservarsi che, all'interno della medesima fase dei trasferimenti, si pone il problema di quale sia il criterio primario da utilizzare per valutare la correttezza delle operazioni. In particolare, in relazione alla fase C delle operazioni di mobilità (quella che ha interessato l'odierna ricorrente), si è sostenuto che le parti abbiano voluto attribuire primaria rilevanza alla priorità della sede prescelta, rispetto al punteggio: in altre parole, se un docente ha indicato un dato Am. Territoriale quale prima sua scelta, egli prevale rispetto a tutti gli altri docenti che, pur avendo un punteggio superiore al suo, abbiano indicato quella medesima sede come seconda scelta o comunque come scelta successiva alla prima. Tale opzione ermeneutica sarebbe ricavabile dalla locuzione indicata nell'art. 6 “La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali”, nonché dalla seguente previsione  contenuta nell'all. 1: “Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto”.

Tale interpretazione non appare condivisibile.


Sebbene il dato testuale non sia particolarmente “felice”, deve osservarsi che nello stesso allegato 1, subito dopo la frase appena richiamata, si afferma “L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”. Con tale espressione, quindi, risulta chiaro il riferimento al dato del punteggio più elevato.

A ciò si aggiunga che la partecipazione alla mobilità nazionale era obbligatoria per gli insegnanti assunte a seguito delle fasi ...ella L. n. 107/2015, al fine di ottenere l'assegnazione definitiva, tanto che, in caso di mancata presentazione della stessa, il Ministero avrebbe provveduto d'ufficio all'assegnazione, attribuendo punti "0" all'insegnante, e che, in caso di omessa indicazione di tutti gli Ambiti Territoriali, il Ministero avrebbe provveduto a completare la domanda, a partire dalla provincia indicata quale primo ambito.

Ebbene, considerata l'intera normativa richiamata, il Ministero avrebbe dovuto procedere all'esame delle domande di mobilità, sulla base delle precedenze richiamate dalla legge e dalla contrattazione collettiva e poi, in relazione a tutti i docenti privi di specifiche precedenze, avrebbe dovuto considerare il punteggio (criterio espressamente previsto nell'allegato 1), quale criterio prioritario, rispetto all'ordine in cui gli ambiti territoriali erano stati scelti dall'insegnante. A una siffatta interpretazione non osta il dato letterale, secondo cui per ciascuna preferenza si sarebbe provveduto a redigere una graduatoria sulla base dei titoli e del punteggio posseduto, atteso che ciò era necessario perché per alcuni ambiti territoriali il docente avrebbe potuto vantare un punteggio superiore o specifiche preferenze. 2.2 Inoltre, tale operazione non comporta, come pure si è sostenuto, che si sia di fronte ad un atto di macroorganizzazione (in quanto tale non censurabile dinanzi al giudice ordinario), poiché le operazioni  di mobilità, al di là dell'elevato numero dei partecipanti alla stessa, mantengono pur sempre natura privatistica ed il datore di lavoro deve esercitare il suo potere organizzativo secondo le norme contrattualistiche di riferimento (a prescindere dalla circostanza che utilizzi un "algoritmo" o decida di convocare tutti gli insegnanti presso la sede del Ministero per far scegliere la sede definitiva secondo l'ordine previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva).

Nel caso di specie si lamenta, in particolare, il fatto che i trasferimenti siano poi avvenuti sulla base di un algoritmo che, di fatto, non ha comportato l'utilizzo di criteri logici, determinando, in questo modo, scelte irragionevoli e illegittime.

Sul punto deve osservarsi che con ripetute decisioni il Giudice Amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità dei provvedimenti del 13.08.2016 conclusivi delle procedure di mobilità nazionale straordinaria di cui all'ordinanza del MI. 8

aprile 2016 n. 241, ne ha dichiarato l'illegittimità (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 08472/2019, n. 08473/2019, n. 08474/2019), proprio nella parte in cui con tali atti si è scelto di demandare la formazione delle graduatorie sulla base delle quali effettuare i trasferimenti e quindi questi ultimi ad un algoritmo. Nella motivazione delle richiamate decisioni, dopo aver premesso che il ricorso a procedure informatizzate non deve ritenersi di per sé illegittimo, in considerazione anche del processo di progressiva digitalizzazione delle Amministrazioni Pubbliche, i giudici amministrativi hanno precisato che “l'utilizzo di procedure informatizzate non può essere motivo di elusione dei principi che governano il nostro ordinamento e che regolano lo svolgersi dell'attività amministrativa. In tale contesto, infatti, il ricorso all'algoritmo va correttamente inquadrato in termini di modulo organizzativo, di strumento procedimentale ed istruttorio, soggetto alle verifiche tipiche di ogni procedimento amministrativo,  il quale resta il modus operandi della scelta autoritativa, da svolgersi sulla scorta della legislazione attributiva di potere e delle finalità dalla stessa attribuite all'organo pubblico, titolare del potere”. In altri termini, correttamente si mette in luce la circostanza che il ricorso a procedura informatizzate, come nel caso di specie, comporta l'adozione di un particolare strumento o modulo organizzativo, ma ciò non può certamente determinare uno stravolgimento del modus operandi dell'amministrazione, nel senso di violare i principi che governano l'azione amministrativa, come precisati e cristallizzati dalla legge n. 241/90.

Sulla scorta di tale premessa, nella motivazione delle citate decisioni si afferma che “...premesse la generale ammissibilità di tali strumenti ... assumono rilievo fondamentale, anche alla luce della disciplina di origine sovranazionale, due aspetti preminenti, quali elementi di minima garanzia per ogni ipotesi di utilizzo di algoritmi in sede decisoria pubblica: a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati; b) l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo”.

Proprio in applicazione di tali principi, i giudici amministrativi giungono quindi ad affermare che nel caso di specie “l'algoritmo non risulta essere stato utilizzato in termini conformi ai principi predetti, anche in considerazione del fatto che non è dato comprendere per quale ragione le legittime aspettative di soggetti collocati in una determinata posizione in graduatoria siano andate deluse”. Il punto nevralgico,

quindi, dal quale deriva l'illegittimità dell'intera procedura è rappresentato dal fatto che "l'amministrazione ... si è limitata a postulare una coincidenza fra la legalità e le operazioni algoritmiche che deve invece essere sempre provata ed illustrata sul piano tecnico, quantomeno chiarendo le circostanze prima citate, ossia le istruzioni impartite e le modalità di funzionamento delle operazioni informatiche se ed in quanto ricostruibili sul piano effettuale perché dipendenti dalla preventiva, eventualmente contemporanea o successiva azione umana di impostazione e/o controllo dello strumento".

In altri termini, l'illegittimità della procedura deriva non dalla scelta di ricorrere all'algoritmo per le operazioni di trasferimento, ma dal fatto che l'Amministrazione non si è preoccupata di prevedere e di dimostrare che sul piano tecnico il ricorso alla procedura La Nuova Procedura Civile informatizzata garantisce la legalità della procedura stessa, nel senso di assicurare che i trasferimenti avvenissero poi sulla base di criteri legittimi e comprensibili. In altri termini, non può presumersi che dalla circostanza di aver "affidato" la combinazione dei dati della procedura di mobilità a un sistema di intelligenza artificiale derivi, per ciò solo, la legittimità della procedura, occorrendo dimostrare che tale sistema abbia effettivamente funzionato in base a parametri che siano in definitiva rispettosi dei principi generali dell'azione amministrativa.

L'illegittimità del ricorso all'algoritmo determina quindi l'illegittimità dell'intera procedura di mobilità straordinaria proprio in quanto risulta che tale procedura è stata basata sull'uso dell'algoritmo senza provare che ciò, al contempo, assicurasse la legittimità della scelta nei trasferimenti ed escludesse soluzioni illogiche e irrazionali, confermate indirettamente dal fatto che la ricorrente è stata trasferita in altra Regione, pur in presenza di posti disponibili nella Provincia d...., come conferma la relativa assegnazione in utilizzazione sin dal suo trasferimento a

Né risulta dimostrato dall'Amministrazione che non vi fossero posti disponibili nella Provincia di.....

Alla luce di ciò, la domanda deve essere accolta e, per l'effetto, accertato il diritto della ricorrente ad essere assegnata, a seguito della mobilità prevista per l'a.s. 2016-2017, nell'.....erritoriale 0009 della Regione Puglia, ordina al M.... di compiere tutti gli atti necessari per trasferire la ricorrente dall'Am. 0005 della Regione Friuli-...in una delle sedi ricomprese nell'.....erritoriale 0009 della Regione Puglia, anche in sovrannumero."

Si tratta di conclusioni pienamente trasponibili anche in favore dell'odierno ricorrente, ...che si è trovato nella stessa identica situazione della....., ricorrente nel giudizio definito dal Tribunale di Trani con la decisione testé riportata.

La domanda dell'A..., pertanto, deve essere accolta e i resistenti condannati come da dispositivo alla rifusione delle spese processuali, in favore del ricorrente, liquidate tenuto conto della ripetitività delle questioni affrontate.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da.....nei confronti di Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Ca. - Am. Territoriale Provinciale (omissis) Scolastico  Regionale per.... Am. Territoriale Provinciale (omissis) con ricorso depositato il 23.7.2021, così provvede:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, accertato il diritto del ricorrente ad essere assegnato a seguito della mobilità prevista per l'a.s. 2016-2017, nell'Am. Ca. 0006, ovvero in uno degli ambiti della ...icati secondo l'ordine preferenziale, condanna l'Amministrazione ...ad assegnare il ricorrente nel suddetto ambito, ovvero in quelli indicati;

- condanna ilal pagamento in distrazione delle spese processuali, liquidate in euro 2.000,00, oltre IVA e CAP come per legge.

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

CoSì deciso in Bari, il 26.5.2023 Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli